

**Governo fiammingo**

**Progetto di decreto che modifica il decreto del 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione, per quanto riguarda** **la promozione del settore audiovisivo** **con i contributi finanziari alla produzione di opere audiovisive**

Su proposta del ministro fiammingo di Bruxelles, della gioventù, dei media e della lotta contro la povertà;

in seguito a delibera,

IL GOVERNO FIAMMINGO DECRETA CON IL PRESENTE ATTO QUANTO SEGUE:

Il ministro fiammingo di Bruxelles, della gioventù, dei media e della lotta contro la povertà è responsabile, a nome del governo fiammingo, di sottoporre al Parlamento fiammingo la bozza di decreto, il cui testo è il seguente:

Capitolo 1. Disposizioni preliminari

**Articolo 1.** Questo decreto regola una questione comunitaria.

Capitolo 2. Modifiche al decreto 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione

**Articolo 2.** L'articolo 2 del decreto del 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione, modificato da ultimo dal decreto del 2 luglio 2021, apporta le seguenti modifiche:

1° Il punto 49° è sostituito dal seguente:

"49° produttore indipendente: uno dei seguenti produttori:

1. un produttore che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

1) la personalità giuridica del produttore si distingue da quella di un'emittente televisiva;

2) il produttore non è legato, ai sensi dell'articolo 1:20 del codice delle società e delle associazioni, a un organismo di radiodiffusione televisiva;

3) il produttore non detiene, direttamente o indirettamente, più del 25 % dei diritti di voto o dei diritti di proprietà di un'emittente televisiva;

4) non più del 25 % dei diritti di voto o di proprietà del produttore è detenuto direttamente o indirettamente da un'emittente televisiva;

5) non più del 25 % dei diritti di voto o dei diritti di proprietà del produttore è detenuto direttamente o indirettamente da una società che detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 25 % dei diritti di voto o dei diritti di proprietà di un'emittente televisiva;

b) un produttore dipendente ai sensi delle lettere a), (2), (3), (4) o (5), ma che soddisfa una delle seguenti condizioni:

1. Le cifre relative agli ultimi tre conti annuali approvati mostrano che il produttore ha registrato un fatturato medio annuo di opere audiovisive di cui meno del 25 % è stato realizzato direttamente o indirettamente dalle emittenti televisive da cui dipende quel produttore.

Per il produttore che non dispone ancora di tre conti annuali approvati, il fatturato medio annuo è valutato sulla base di una stima in buona fede;

1. L'emittente televisiva da cui dipende il produttore dispone solo di un fatturato medio annuo dimostrato limitato, come indicato nelle cifre relative agli ultimi tre conti annuali approvati, vale a dire un massimo di 10 milioni di EUR. I redditi menzionati, al netto dell'IVA, si intendono acquisiti nell'ambito di:

i) pagamento da parte del consumatore;

ii) accordi B2B relativi all’utilizzo e/o alla distribuzione di contenuti audiovisivi;

iii) valorizzazione dei dati;

iv) comunicazioni commerciali audiovisive.";

Per l'emittente televisiva che non dispone ancora di tre conti annuali approvati, il fatturato medio annuo è valutato sulla base di una stima in buona fede.

2° al punto 45°/2 è aggiunto il testo seguente:

"45°/2 Fondo audiovisivo fiammingo: Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, istituito con decreto del 13 aprile 1999, che autorizza il governo fiammingo ad aderire e a partecipare all'istituzione del Fondo audiovisivo fiammingo senza scopo di lucro".

3° al punto 54 è aggiunto il testo seguente:

"54° opera audiovisiva: un film d'animazione, documentario o di finzione o una serie di animazione, documentario o una serie di fiction".

**Articolo 3.** All'articolo 155, paragrafo 1, dello stesso decreto, la dicitura "produttori indipendenti dagli organismi di radiodiffusione televisiva" è sostituita dalla dicitura "da produttori indipendenti o da produttori che non sono produttori indipendenti di cui all'articolo 2, 49° ma che sono indipendenti ai sensi dell'articolo 2, 49°, lettera a) dell'organismo di radiodiffusione televisiva che trasmette la produzione";

**Articolo 4.** All'articolo 157 del medesimo decreto, sostituito dal decreto del 29 giugno 2018 e modificato dal decreto del 22 marzo 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

1° Nella sezione 1, paragrafo 1, la dicitura "organizzazioni televisive non lineari" è sostituita dalla dicitura "emittenti televisive che offrono servizi televisivi non lineari".

2° nella sezione 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle emittenti televisive che forniscono servizi televisivi non lineari che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

1. si tratta di una microimpresa;
2. offrendo servizi televisivi non lineari, raggiungono meno dello 0,5 % di tutti i residenti della regione di lingua olandese.";

3° tra i paragrafi 2 e 3 è inserito il seguente paragrafo:

"Il governo fiammingo stabilisce le condizioni e le modalità dettagliate per le esenzioni di cui al paragrafo 2.";

4° La sezione 2 è soppressa;

5° nella sezione 3, l'espressione "sezioni 1 e 2" è sostituita dalla frase "Sezione 1";

6° La sezione 4 è soppressa;

7° nella nuova sezione 2, la dicitura "emittenti televisive non lineari" è sostituita dalla seguente: "organismi di radiodiffusione televisiva che forniscono servizi televisivi non lineari".

**Articolo 5.** Nella parte IV dello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 2 luglio 2021, il Titolo 1/1, che consiste dell'Articolo 184/1, è abrogato.

**Articolo 6.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, è inserita la Parte IV/1, che recita come segue:

"Parte IV/1. Promuovere il settore audiovisivo attraverso la partecipazione alla produzione di opere audiovisive".

**Articolo 7.** Nel medesimo decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, è inserito un Titolo I nella Parte IV/1, inserita dall'Articolo 6, che recita come segue:

"Titolo I. Ambito d’applicazione".

**Articolo 8.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, è inserito l’Articolo 188/1 nel Titolo I dall'Articolo 7, che recita come segue:

"Articolo 188/1. §1. I seguenti investitori partecipano annualmente alla produzione di opere audiovisive sotto forma di contributo finanziario diretto alla produzione di opere audiovisive o sotto forma di contributo finanziario equivalente al Fondo audiovisivo fiammingo:

1. distributori di servizi che mettono a disposizione del pubblico uno o più servizi di radiodiffusione di uno o più organismi televisivi che rientrano nella competenza della Comunità fiamminga in modo lineare o non lineare;
2. organismi di radiodiffusione privati, comprese le emittenti private stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o oltre, o che si trovano in Belgio e non rientrano nelle competenze della Comunità fiamminga, fornendo servizi televisivi non lineari destinati all'area di lingua olandese;
3. fornitori di servizi di piattaforma video, compresi i fornitori di servizi di piattaforma video stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o situati in Belgio e non di competenza della Comunità fiamminga, che forniscono servizi di piattaforma video destinati all'area di lingua olandese.

§2. Il contributo finanziario diretto alla produzione di opere audiovisive di cui alla sezione 1 può assumere le seguenti forme:

1. un contributo ai progetti di produzione, che sono presentati al regolatore dei media fiamminghi per valutarne l'ammissibilità e il riconoscimento;
2. un contributo per l'acquisizione di diritti di radiodiffusione per l'area di lingua olandese su un progetto di produzione di cui alla sezione 2, paragrafo 1, 1°.

Il Fondo audiovisivo fiammingo fornisce il contributo finanziario equivalente al Fondo audiovisivo fiammingo, di cui alla sezione 1, conformemente agli accordi di gestione tra la Comunità fiamminga e il Fondo audiovisivo fiammingo per quanto riguarda i VAF/Mediafonds e VAF/Filmfonds.

§3. Il governo fiammingo stabilisce:

1. le modalità dettagliate per i criteri, le condizioni e la procedura per la presentazione dei progetti di produzione di cui alla sezione 2, paragrafo 1,  1°;
2. le condizioni e le modalità per tener conto di un contributo per l'acquisizione dei diritti di trasmissione come specificato nella Sezione 2, paragrafo 1, 2°;
3. le condizioni e le modalità relative alla valutazione dell'ammissibilità, del riconoscimento e del follow-up dei progetti di produzione e dei contributi all'acquisizione dei diritti di radiodiffusione di cui alla Sezione 2, paragrafo 1;

4° le modalità dettagliate relative alla procedura per il contributo finanziario equivalente al Fondo audiovisivo fiammingo di cui alla Sezione 2, paragrafo 2.

§4. Gli investitori che, ai sensi della sezione 2, hanno presentato contributi finanziari insufficienti a progetti di produzione al regolatore dei media fiamminghi, o che non sono in grado di fornire contributi finanziari sufficienti a progetti di produzione a seguito della decisione del Regolatore fiammingo per i media che uno o più progetti di produzione sono inammissibili o non riconosciuti, sono obbligati a presentareil contributo finanziario al Fondo audiovisivo fiammingo per l'intero importo indicato nel Titolo III, con detrazione dei contributi già presentati per progetti di produzione già presentati e riconosciuti.

§5. Il contributo finanziario obbligatorio alla produzione di opere audiovisive di cui alla sezione 1 non si applica:

1. emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
2. si tratta di una microimpresa;
3. con la loro offerta di servizi televisivi non lineari, raggiungono meno dello 0,5 % di tutti i residenti dell'area di lingua olandese;
4. offrono meno di 10 opere audiovisive all'anno;
5. La loro offerta consiste principalmente di programmi che sono basati su diritti delle emittenti dei video on-demand.
6. distributori di servizi e fornitori di servizi di piattaforma video che sono una microimpresa.

 Il governo fiammingo determina le ulteriori condizioni e modalità per le esenzioni del contributo, compresa l'ulteriore interpretazione del termine "opere audiovisive" di cui al paragrafo 1.

§6. Non è possibile fornire un contributo finanziario a una produzione per adempiere a un altro obbligo legale o regolamentare o che comporti un altro vantaggio giuridico o regolamentare nell'ambito dell'obbligo di contribuzione di cui alla sezione 1.’

**Articolo 9.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, è inserito un Titolo II nella Parte IV/1, inserita dall'articolo 6, che recita come segue:

Titolo II. Disposizioni generali".

**Articolo 10.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Titolo II, inserito dall'Articolo 9, è inserito un Articolo 188/2, che recita come segue:

“Articolo 188/2. Ogni investitore menzionato nell'articolo 188/1, §1, fornisce al Regolatore fiammingo per i media, al Fondo audiovisivo fiammingo, al Ministro fiammingo responsabile dei media e, se del caso, al Ministro fiammingo responsabile della cultura, i seguenti dati e documenti di supporto a cadenza annuale prima del 15 febbraio:

1. la forma scelta di partecipazione alla produzione di opere audiovisive di cui all'Articolo 188/1, §1;
2. l'importo del contributo finanziario di cui al Titolo III e, se del caso, i documenti a sostegno dell'importo summenzionato;
3. se del caso, prova dell'applicabilità di uno dei motivi di esclusione di cui all'Articolo 188/1, §5. I documenti giustificativi delle condizioni di cui all'articolo 188/1, §5, paragrafo 1, 1° e 2° che si riferiscono ai dati del secondo anno precedente all'anno di partecipazione alla produzione di opere audiovisive, ed elencati all'articolo 188/1, §1.

Se le informazioni o i documenti di supporto di cui ai paragrafi 1, 1°, 2° e 3° non sono stati presentati in tempo, si considera che l'investitore abbia scelto di partecipare alla produzione di opere audiovisive mediante un contributo finanziario equivalente al Fondo audiovisivo fiammingo per l'importo forfettario dovuto dall'investitore sulla base rispettivamente degli articoli 188/3, 1°, 188/4, §1, paragrafo 1, 1° o 188/5 §1, paragrafo 1, 1°.

I fascicoli contenenti le indicazioni e i documenti di supporto di cui al paragrafo 1 sono presentati in olandese. Un investitore che non rientra nella competenza della Comunità fiamminga, ma che rientra nell'ambito di applicazione della Parte IV/1, può presentare il fascicolo in inglese.

I dati e i documenti di supporto di cui al paragrafo 1 sono presentati in modalità elettronica, secondo le modalità stabilite dal governo fiammingo.

Il governo fiammingo determina le condizioni e le modalità relative alla comunicazione da parte del Regolatore fiammingo dei media e del Fondo audiovisivo fiammingo sulla partecipazione alla produzione di opere audiovisive sotto forma di contributo finanziario diretto alla produzione di opere audiovisive o sotto forma di contributo finanziario equivalente al Fondo audiovisivo fiammingo di cui all'articolo 188/1".

**Articolo 11.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, è inserito il Titolo III nella Parte IV/1, inserita dall'articolo 6, che recita come segue:

Titolo III. Contributo".

**Articolo 12.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Titolo III è inserito il Capitolo I dall'Articolo 11, che recita come segue:

"Capitolo I. Distributori di servizi".

**Articolo 13.** Nel medesimo decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Capitolo I, inserito dall'articolo 12, è inserito l’Articolo 188/3 che recita come segue:

"Articolo 188/3. I distributori di servizi scelgono uno dei seguenti sistemi per determinare il contributo annuale per adempiere al loro obbligo di partecipare alla produzione di opere audiovisive di cui all'Articolo 188/1, §1:

1. il pagamento di una somma forfettaria di 6 milioni di EUR. Il suddetto importo forfettario è indicizzato a cadenza annuale conformemente all'Articolo 188/6;
2. pagamento di un importo di 3 EUR per abbonato nell'area di lingua olandese. Il suddetto importo è indicizzato a cadenza annuale conformemente all'Articolo 188/6. Il numero di abbonati è determinato sulla base dei dati più recenti comunicati a norma dell'Articolo 182 prima dell'anno di partecipazione alla produzione di opere audiovisive che sono state accettate dal Regolatore dei media fiamminghi.";

**Articolo 14.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Titolo III, inserito dall'Articolo 11, è inserito il Capitolo II che recita come segue:

"Capitolo II. Emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari".

**Articolo 15.** Nel medesimo decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Capitolo II, inserito dall'Articolo 14, è inserito un Articolo 188/4 che recita:

"Articolo 188/4. §1. Le emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari scelgono uno dei seguenti sistemi per determinare il contributo annuale per adempiere al loro obbligo di partecipare alla produzione di opere audiovisive di cui all'Articolo 188/1, §1:

1. il pagamento di una somma forfettaria di 6 milioni di EUR. Il suddetto importo forfettario è indicizzato a cadenza annuale conformemente all'Articolo 188/6;
2. il pagamento di un importo pari al:
3. 2 % del loro fatturato se compreso tra 0 e 15 milioni di EUR;
4. 3 % del loro fatturato se compreso tra 15 e 30 milioni di EUR;
5. 4 % del loro fatturato se supera i 30 milioni di EUR.

Il fatturato di cui al paragrafo 1, 2°, si riferisce al fatturato realizzato nel secondo anno precedente l'anno di partecipazione alla produzione di opere audiovisive.

Al paragrafo 1, 2°, per fatturato si intende: le seguenti entrate derivanti dalla fornitura all'utilizzatore finale di servizi televisivi non lineari, IVA esclusa:

1° il reddito derivante dal pagamento da parte dell'utente finale. Non comprendono i redditi delle emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari che non hanno un soggetto giuridico distinto da un distributore di servizi o che sono soggetti al controllo esclusivo di un distributore di servizi di cui all'articolo 188/1, §1, 1°, per la loro offerta di servizi televisivi non lineari disponibili su base transazionale solo agli abbonati di tale distributore di servizi;

2° Entrate derivanti da accordi con distributori di servizi e fornitori di apparecchiature terminali con funzioni informatiche interattive per l'accesso ai servizi televisivi;

3° entrate derivanti dalla valorizzazione dei dati;

4° entrate provenienti da comunicazioni commerciali audiovisive.

Se un'emittente privata che fornisce servizi televisivi non lineari è stata attiva per meno di 12 mesi nel secondo anno precedente l'anno di partecipazione alla produzione di opere audiovisive, il fatturato annuo è calcolato moltiplicando per dodici il fatturato mensile medio del secondo anno precedente l'anno di partecipazione alla produzione di opere audiovisive.

Le emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari dimostrano il loro fatturato, come indicato al paragrafo 1, 2°, con documenti convalidati da un revisore commerciale. I documenti di cui sopra sono allegati integralmente alle indicazioni e ai documenti di supporto di cui all'Articolo 188/2. Il Regolatore dei media fiamminghi è autorizzato a richiedere tutte le informazioni e i documenti pertinenti sui suddetti documenti all'emittente privata che fornisce servizi televisivi non lineari.

§2. Per le emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari di competenza della Comunità fiamminga, ai fini del calcolo del fatturato di cui alla Sezione 1, paragrafo 1, 2°, si tiene conto delle entrate di tutti gli Stati membri dell'Unione cui sono dirette, previa detrazione, se del caso, delle entrate provenienti da uno Stato membro cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva è diretto e se è soggetto a un sistema di contributi finanziari alla produzione di opere europee ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Per le emittenti private che forniscono servizi televisivi non lineari stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o situati in Belgio e non di competenza della Comunità fiamminga e che offrono servizi televisivi non lineari destinati all'area linguistica olandese, si tiene conto del reddito dei servizi offerti ai residenti nella zona di lingua olandese al fine di calcolare il fatturato di cui alla Sezione 1, paragrafo 1, 2°.".

**Articolo 16.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, al Titolo III è inserito il Capitolo III dall'Articolo 11, che recita come segue:

"Capitolo III. Fornitori di servizi di piattaforma video".

**Articolo 17.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Capitolo III, inserito dall'Articolo 16, è inserito un Articolo 188/5 che recita:

"Articolo 188/5. §1. I fornitori di servizi di piattaforma video scelgono uno dei seguenti sistemi per determinare il contributo annuale per adempiere al loro obbligo di partecipare alla produzione di opere audiovisive di cui all'articolo 188/1, §1:

1. il pagamento di una somma forfettaria di 6 milioni di EUR. Il suddetto importo forfettario è indicizzato a cadenza annuale conformemente all'Articolo 188/6;
2. il pagamento di un importo pari al:
3. 2 % del loro fatturato se compreso tra 0 e 15 milioni di EUR;
4. 3 % del loro fatturato se compreso tra 15 e 30 milioni di EUR;
5. 4 % del loro fatturato se supera i 30 milioni di EUR.

Il fatturato di cui al paragrafo 1, 2°, si riferisce al fatturato realizzato nella zona linguistica olandese nel secondo anno precedente l'anno di partecipazione alla produzione di opere audiovisive.

Al paragrafo 1, 2°, per fatturato si intende: i redditi, IVA esclusa, ottenuti da:

1. pagamento da parte dell'utente finale;
2. gli accordi con distributori di servizi e fornitori di apparecchiature terminali con funzioni informatiche interattive per l'accesso ai servizi televisivi;
3. la valorizzazione dei dati;
4. comunicazioni commerciali.

§2. I fornitori di servizi di piattaforma video dimostrano il fatturato nell'area linguistica olandese di cui alla Sezione 1, paragrafo 2, con documenti convalidati da un revisore. I documenti di cui sopra sono allegati integralmente alle indicazioni e ai documenti di supporto di cui all'Articolo 188/2. Il Regolatore dei media fiamminghi è autorizzato a richiedere ai fornitori di piattaforme video tutte le informazioni e i documenti pertinenti sui suddetti documenti".

**Articolo 18.** Nel medesimo decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Titolo III, inserito dall'Articolo 11, è inserito il Capitolo IV che recita come segue:

"Capitolo IV. Indicizzazione".

**Articolo 19.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, nel Capitolo IV, inserito dall'Articolo 18, è inserito l’Articolo 188/6 che recita come segue:

"Articolo 188/6. Gli importi di cui agli Articoli 188/3, 188/4 e 188/5 del presente decreto sono indicizzati annualmente a decorrere dal 1º gennaio 2025 sulla base dell'indice dei prezzi di cui all'articolo 2 del regio decreto 24 dicembre 1993 recante attuazione della legge 6 gennaio 1989 sulla salvaguardia della competitività del paese.

L'indicizzazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando gli importi di cui agli Articoli 188/3, 188/4 e 188/5 del presente decreto per il suddetto indice dei prezzi stabilito per il mese di gennaio dell'anno in corso e dividendo tale risultato per il suddetto indice dei prezzi stabilito per il mese di gennaio dell'anno in corso e dividendolo per l'indice dei prezzi sopra indicato per febbraio dell'anno 2024.";

**Articolo 20.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, al Titolo III, inserito dall'Articolo 11, è inserito il Capitolo V che recita come segue:

"Capitolo V. Valutazione".

**Articolo 21.** Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 12 febbraio 2021, al Capitolo V, inserito dall'Articolo 20, è inserito un Articolo 188/7 che recita come segue:

"Articolo 188/7. Il governo fiammingo effettua, al più tardi entro il terzo anno successivo alla sua entrata in vigore, una valutazione del regime di cui agli articoli da 188/1 a 188/6 del presente decreto".

**Articolo 22.** All'Articolo 218, §2, comma 1, dello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 3 giugno 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

1° al punto 12°, i termini "Articolo 184/1" e i termini "Articolo 184/1, § 2" sono sostituiti dai termini "articoli da 188/1 a 188/5";

2° il punto 16° è soppresso.

**Articolo 23.** All'Articolo 228, paragrafo 1, dello stesso decreto, come modificato dai decreti del 19 marzo 2021 e del 3 giugno 2022, è aggiunto il seguente punto 7a°:

"7a° l'ordine di sospendere o interrompere le attività di servizi di piattaforma video se il fornitore di un servizio di piattaforma video non rispetta l'obbligo di cui alla Parte IV/1.";

**Articolo 24.** Il decreto del governo fiammingo del 1º febbraio 2019 sulla partecipazione di emittenti televisive private non lineari alla produzione di opere audiovisive fiamminga è abrogato.

Capitolo 3. Entrata in vigore

**Articolo 25.** Il presente decreto entra in vigore alla data fissata dal governo fiammingo e non oltre (data).

Bruxelles, (data).

Il primo ministro del governo fiammingo

Jan JAMBON

Il ministro fiammingo di Bruxelles, della gioventù, dei media e della lotta contro la povertà,

Benjamin DALLE